

ATI Re.Vetro S.r.l. - OMNIA Consorzio Sociale

*Proposta di Project Financing per
il Servizio di Raccolta Differenziata
del Vetro nel Comune di Genova*

BOZZA DI CONVENZIONE

*Ai sensi degli Artt. 179 e 183, comma 15 e comma 16 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*

Rev. 2 del 15/12/2017

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, STOCCAGGIO E TRASPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

TRA

L'Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana Genova S.p.A. di Genova, di seguito, per brevità Amiu con sede legale in Genova, via D'Annunzio 27 CAP 16121, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e partita IVA 03818890109 di seguito il Concedente, in persona dinato ailnella qualità die come tale in rappresentanza dell'Azienda, domiciliato per la carica come sopra, che interviene ed agisce nel presente atto in forza di

E

La societàcon sede inviaCAP Partita IVA, di seguito il Concessionario, rappresentata da nato aildomiciliato inin qualità di

PREMESSO CHE

1. Il costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Re Vetro spa e Consorzio sociale OMNIA ha presentato in dataproposta di finanza di progetto di iniziativa privata ai sensi degli articoli 183, commi 15 e 16 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., per la progettazione, realizzazione e gestione economico funzionale del servizio di raccolta, stoccaggio e trasporto della raccolta differenziata del vetro sul territorio del Comune di Genova per una durata complessiva di anni;
2. che detta proposta è stata riconosciuta di pubblico interesse con deliberazione del Consiglio di amministrazione di Amiu in data numero ... e il progetto è stato inserito nel programma biennale dei servizi e nell'elenco annuale di cui all'articolo 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
3. in dataè stato pubblicato il bando di gara nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con provvedimento delin dataè stata individuata la società quale aggiudicatario definitivo della concessione;
5. le parti intendono disciplinare mediante la presente convenzione la concessione;
6. l'importo dell'investimento pari ad euroe, in particolare la durata della concessione, gli oneri della gestione, l'importo e le modalità di corresponsione dei corrispettivi, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico Finanziario costituiscono le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico finanziario;
7. inoltre costituiscono presupposti del permanere dell'equilibrio economico finanziario della concessione le seguenti circostanze:
 - a) permanere del regime fiscale (IVA – tributi locali ecc.) vigente al momento della presentazione della proposta;
 - b) mantenimento, da parte del Concedente, della tipologia e delle caratteristiche dei servizi

- previsti;
- c) permanere dell'attuale quadro normativo e assenza di nuove norme legislative e/o regolamentari che stabiliscano nuovi adeguamenti normativi delle modalità di erogazione dei servizi ovvero più gravose condizioni per l'esercizio delle attività oggetto della concessione
 - d) assenza di eventi determinati da cause di forza maggiore, compresi gli atti vandalici, che determinino interventi non programmati né programmabili di ripristino o di sostituzione dei beni strumentalmente utilizzati per l'esecuzione delle attività oggetto della concessione.
 - e) Permanere della durata della concessione proposta dal Concessionario in sede di offerta di gara;
 - f) Mantenimento, nel corso della vigenza della convenzione, del prezzo di vendita del materiale vetroso praticato al momento della presentazione dell'offerta in sede di gara, prezzo determinato in seguito ad accordi tra ANCI e CONAI e quindi non gestibile da parte sia del concessionario che dell'AMIU, nonché delle condizioni economiche di allocazione del rottame di vetro a riciclo, dovute a decisioni assunte dall'industria vetraria e, pertanto, non assoggettabili al rischio operativo del Concessionario.

L'alea economico finanziaria della gestione e della disponibilità del servizio secondo i contenuti del capitolato prestazionale, parte integrante della presente convenzione, perdurando i presupposti di cui sopra è convenuta integralmente a carico del Concessionario.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

ART 1 PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 1) Le premesse e gli allegati, così come i documenti contrattuali elencati nell'allegato I, sottoscritti dalle parti ancorché non materialmente allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 2) Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a riportare il CUP ed il CIG su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla legge 136/2000 e dal successivo art. 19 della presente convenzione.

ART 2 DEFINIZIONI

- 1) Ai fini della presente convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'Allegato II assumono sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

ART 3. NORME APPLICABILI

- 1) La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. In particolare ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente convenzione e nella documentazione di gara, oltre che il codice dei contratti pubblici e le fonti normative

regionali eventualmente vigenti in materia.

ART 4. CONDIZIONI GENERALI

- 1) La presente convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
- 2) Il Concessionario, in particolare:
 - a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) è in possesso al momento della stipula della presente convenzione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
- 3) Non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
- 4) Alla data di stipula della presente convenzione nessun ricorso avente ad oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della concessione è stato notificato al Concedente.

ART 5 OGGETTO

- 1) La presente convenzione ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di raccolta, stoccaggio e trasporto della raccolta differenziata del vetro sul territorio del Comune di Genova.
- 2) In particolare formano oggetto della convenzione le seguenti attività:
 - a) Servizi continuativi, quali lo svuotamento delle campane, dei bidoni carrellati, dei cassoni scarrabili, la movimentazione e lo spostamento delle campane e dei bidoni carrellati per sostituzioni e nuove installazioni fino alla concorrenza di numero 75 unità/anno di campane e di numero 75 unità/anno di bidoni, lo svuotamento dei bidoni nel centro storico, la messa a disposizione di un ausiliario addetto alla vigilanza, la pulizia soste della raccolta differenziata;
 - b) La messa a disposizione di dotazioni strutturali, quali una piattaforma autorizzata allo stoccaggio ed attrezzata sia per il conferimento h. 24, sette giorni su sette, sia per carico e avvio al recupero agli impianti di trattamento finale, nonché di un'area destinata alla manutenzione di campane e bidoni nonché al supporto logistico alle attività di spostamento e sostituzione degli stessi;
 - c) servizi occasionali, quali la movimentazione e lo spostamento delle campane per eventi particolari, nonché la movimentazione e lo spostamento dei bidoni carrellati sempre per eventi particolari;
 - d) la fornitura e il posizionamento di campane e bidoni sostitutivi e/o aggiuntivi;
 - e) Eventuali servizi opzionali, a richiesta dell'AMIU, come lo svuotamento delle campane per carta e plastica, la manutenzione delle campane per carta e plastica,

lo svuotamento dei bidoni per carta e plastica e la manutenzione dei bidoni per carta e plastica, od altri che saranno eventualmente richiesti da AMIU nel corso della vigenza contrattuale.

- f) Eventuali dotazioni strutturali opzionali, a richiesta dell'AMIU, quali la locazione di immobile autorizzato ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. anche per lo stoccaggio di tal quale urbano CER 200301 da dedicare allo svolgimento delle attività di campionamento e caratterizzazione merceologica finalizzate alla determinazione dei tassi di recupero e riciclo ed altre attività connesse al ciclo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- 3) Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente convenzione e dei documenti contrattuali, di cui fanno parte il progetto di fattibilità e il documento contenente le caratteristiche del servizio e della gestione.
- 4) La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della convenzione.
- 5) Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
- 6) Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e/o alle eventuali controversie tra di loro.
- 7) Sono escluse dalla concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella presente convenzione.

ART 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione ha la durata complessiva di 12 (dodici) anni decorrenti dalla data di efficacia della presente convenzione.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione del servizio.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, a:
 - a) erogare il servizio a regola d'arte, secondo quanto previsto nella proposta e nel documento contenente le specifiche del servizio e della gestione approvato dal Concedente e nel rispetto delle tempistiche previste;
 - b) erogare i servizi oggetto di convenzione in conformità a quanto stabilito nella

- medesima, nonché nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale;
- c) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del codice dei contratti e della presente convenzione;
 - d) svolgere tutte le attività oggetto della convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
 - e) rispettare i tempi previsti nella presente convenzione, dandone periodica comunicazione al Concedente;
 - f) prestare l'assistenza a ragionevole richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - g) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, nonché delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - h) rimodulare il servizio sulla base delle modalità attuative del Programma per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio del Comune di Genova, in relazione alle quali potranno essere rideterminate le condizioni tecniche ed economiche del presente contratto, anche sulla base dei valori delle voci di dettaglio contenute nel progetto di fattibilità, che concorrono a determinare il canone corrisposto dal Concedente a fronte delle prestazioni erogate dal Concessionario;
 - i) garantire il servizio a sua cura e spese, senza alcun aggravio per la Concedente, anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale di conferimento dei rifiuti a qualsiasi causa dovuto. Salvo quanto previsto al successivo articolo 14, in caso di immotivata sospensione del servizio, la Concedente potrà sostituirsi, anche utilizzando imprese appositamente incaricate, previa diffida ad adempiere, al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando al Concessionario stesso tutti gli oneri sostenuti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali, ulteriori danni;
 - j) eseguire le pratiche amministrative necessarie al momento della consegna del materiale al Consorzio CONAI, e/o ad altro consorzio, e/o a operatore autorizzato, fornendo la relativa documentazione all'AMIU.
- 3) Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento alle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente convenzione e nei documenti contrattuali.
 - 4) Il Concessionario procede all'eventuale affidamento delle attività di cui alla presente convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 8 della presente convenzione. Non sono considerati affidamenti a terzi le prestazioni eseguite direttamente dai componenti dell'ATI concessionaria.
 - 5) Il Concessionario non potrà eccepire, nel corso della gestione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.
 - 6) Il Concessionario, trattandosi di servizio pubblico, non potrà sospendere o abbandonare il servizio, se non per cause di forza maggiore.
 - 7) Il Concessionario assicura la piena osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e, in particolare, del DUVRI che sarà all'uopo predisposto, nonché delle norme di cui al decreto legislativo 81/2008.

Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1) Il Concessionario si impegna a:

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
- b) trasmettere al responsabile del procedimento e al direttore dell'esecuzione tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che il direttore dell'esecuzione, il responsabile del procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dal responsabile del procedimento;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei servizi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso, o decadenza della convenzione;
 - (iii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto, sulla gestione del servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla convenzione;
- e) inviare periodicamente, con cadenza annuale, e per via telematica le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente;
- f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);
- g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento agli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione per cause imputabili al Concessionario

ART 8 APPALTI

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti d'appalto.
2. I soggetti terzi cui i lavori sono affidati con contratti d'appalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni appaltate.
3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente copia del contratto di appalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara per lo svolgimento delle attività da esso affidate.
4. In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di **30** giorni, decorso inutilmente il quale il Concessionario potrà essere messo in mora.

ART 9 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente convenzione. In particolare egli è responsabile:

- (i) del corretto adempimento alle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente convenzione, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
- (ii) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a suoi dipendenti o consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione;
- (iii) per qualunque danno causato a persone e cose in conseguenza della gestione del servizio e delle attività connesse, con piena manleva da ogni responsabilità per il Concedente.

ART 10 OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

10.1 Principali obbligazioni del Concedente

- 1) Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute ai sensi dei successivi articoli 17 e seguenti, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
- 2) Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario sono stati e saranno effettivamente stanziati e destinati al servizio.
- 3) Il Concedente si impegna a delegare il Concessionario, per l'intera durata prevista dal contratto, a tenere i rapporti con il Consorzio di filiera del vetro, o altro consorzio, o altro operatore, affinché gli introiti derivanti dalla vendita del materiale raccolto possano essere incassati direttamente dal Concessionario stesso a titolo di parziale corrispettivo della gestione economico – funzionale del servizio, come previsto dal piano economico finanziario che regge la presente concessione.
- 4) Il Concedente, come già regolamentato dal Capitolato di erogazione del servizio in essere, si impegna a farsi carico degli oneri connessi con l'eventuale applicazione, da parte del Comune di Genova, della tassa di occupazione suolo pubblico per le attrezzature, quali campane e bidoncini, posizionate sul suolo comunale.

10.2 Ulteriori attività del Concedente

- 1) Al Concedente compete:
 - a) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie alla buona esecuzione del servizio;
 - b) porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento di particolari autorizzazioni
 - c) Effettuare le attività di vigilanza e di verifica di conformità nei termini e nei modi stabiliti dal codice dei contratti e dal regolamento di attuazione e in conformità alla presente convenzione;
- 2) Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente concessione. In particolare il

Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse e competenza nella materia oggetto del servizio provvedimento relativo agli obblighi assunti ai sensi del successivo articolo 12;
- b) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo articolo 26.

SEZIONE IV -- FASE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE

ART 11 FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

11.1 Consensi e pianificazione

- 1) Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'erogazione dei servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.
- 2) Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali, conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

11.2 Direzione dell'esecuzione e responsabile per la sicurezza

- 1) La direzione dell'esecuzione del servizio compete al Concedente che provvederà a nominare, d'intesa con il Concessionario, un direttore dell'esecuzione del servizio.
- 2) Compete al direttore dell'esecuzione verificare il rispetto dei tempi e dei costi in fase di svolgimento delle attività e il ricorrere di circostanze eccezionali che possono determinare sospensioni parziali o totali del servizio ai sensi dell'articolo 14 della presente convenzione.
- 3) Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal direttore dell'esecuzione, ovvero da altro soggetto adeguatamente qualificato e designato dal Concedente, sempre d'intesa con il Concessionario.
- 4) Restano in capo al direttore dell'esecuzione, al responsabile della sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

11.3 Responsabile del procedimento e della gestione dell'opera

- a) Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il Responsabile del procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.
- b) Il Responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida attuative adottate dall'A.N.A.C. e cura in particolare in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della convenzione il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati, affinché gli stessi siano in coerenza con il progetto e il piano economico finanziario e con i tempi di realizzazione previsti nel capitolato di gestione.
- c) Il Responsabile del procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti

disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:

1. a) a verificare la rispondenza delle attività effettivamente realizzate rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali. A tal fine il Responsabile del procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite ed ai controlli che si rendessero necessari;
2. b) a verificare la documentazione contabile preliminare al pagamento dei corrispettivi;
3. c) a ordinare l'irrogazione delle penali, così come previsto dal successivo articolo 17.

ART 12 FASE DI GESTIONE

- A) Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità del servizio secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel capitolato di gestione tecnica e funzionale.
- B) Il Concessionario è obbligato a fornire per tutta la durata della presente convenzione i servizi con le modalità di cui al capitolato di gestione e di seguito indicati:
 - a) **SERVIZI CONTINUATIVI**, quali, lo svuotamento delle campane, lo svuotamento dei bidoni carrellati, lo svuotamento dei cassoni scarrabili, la movimentazione e lo spostamento delle campane per sostituzioni e nuove installazioni e il movimento e spostamento dei bidoni carrellati per sostituzioni e nuove installazioni, lo svuotamento dei bidoni nel centro storico, la messa a disposizione di un ausiliario addetto alla vigilanza e la pulizia soste;
 1. b) **FORNITURA DI DOTAZIONI STRUTTURALI**, quali una piattaforma autorizzata allo stoccaggio e attrezzata sia per il conferimento h. 24 sette giorni su sette, sia per il carico e avvio a recupero agli impianti di trattamento finale e un'area destinata alla manutenzione di campane e bidoni nonché al supporto logistico alle attività di spostamento e sostituzione degli stessi;
 2. c) **SERVIZI OCCASIONALI**, quali la movimentazione e lo spostamento delle campane e dei bidoni carrellati per eventi particolari;
 3. d) **FORNITURA E POSIZIONAMENTO** di campane e bidoni sostitutivi e/o aggiuntivi
 4. e) **EVENTUALI SERVIZI OPZIONALI, A RICHIESTA DEL CONCEDENTE**, quali lo svuotamento delle campane per carta e plastica, la manutenzione delle campane per carta e plastica, lo svuotamento dei bidoni per carta e plastica, la manutenzione dei bidoni per carta e plastica. Detti servizi sono diversi da quelli compresi nell'oggetto del presente contratto e saranno erogati, da parte del Concessionario, a seguito di specifica richiesta del Concedente e sulla base di un corrispettivo ulteriore rispetto a quello pattuito, conseguente ad una specifica negoziazione tra le Parti.
 5. **EVENTUALI DOTAZIONI STRUTTURALI OPZIONALI, A RICHIESTA DEL CONCEDENTE**, quali la locazione di immobile autorizzato ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. anche per lo stoccaggio di tal quale urbano CER 200301 da dedicare allo svolgimento delle attività di campionamento e caratterizzazione merceologica finalizzate alla determinazione dei tassi di recupero e riciclo ed altre attività connesse al ciclo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. Il Concessionario si impegna altresì a mantenere in perfetto stato manutentivo e di efficienza

tutte le campane e i bidoni posizionati e qualora nel corso della gestione, oppure al momento della consegna delle campane e dei bidoni successivamente alla scadenza della concessione, il Concedente riscontrasse che una o più campane o uno o più bidoni non si trovano in buono stato manutentivo ed in perfetta efficienza, richiederà al Concessionario un intervento in grado di risolvere le criticità emerse ovvero, ove necessario, la sostituzione con campane o bidoni nuovi o usati, purché in perfetto stato manutentivo. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione ed agli interventi richiesti entro sette giorni lavorativi, dalla formale richiesta inoltrata dal Concedente.

SEZIONE V FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

ART 13 FORZA MAGGIORE

- 1) Qualora si verifichi un qualunque evento di forza maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
- 2) Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

ART 14 SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

- 1) Qualora in seguito ad un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, dovrà fornire nell'informativa al Concedente di cui all'articolo 13, comma 1, una descrizione del servizio che non può essere prestato a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.
- 2) Entro 3 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà richiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 5 giorni circa le motivazioni adottate dal Concessionario in relazione ai servizi non erogabili.
- 3) Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 5 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del servizio interessato dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui agli articoli successivi e al capitolato di gestione
- 4) Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire, nei limiti del possibile, i servizi erogati indicati nell'informativa.
- 5) Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 6.
- 6) Resta fermo l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio, nelle ipotesi di cui al comma 5:

- a) qualora la sospensione ecceda i 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione dei servizi nonché il periodo di validità della presente convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
- b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati siano tali da comportare un'alterazione del piano economico finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo potrà avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo 16 della presente convenzione.
- 7) E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del piano economico finanziario, di recedere dalla presente convenzione ai sensi del successivo articolo 27 della convenzione.

SEZIONE VI EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART 15 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1) Gli elementi indicati alle lettere dalla "a" alla "f" delle premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico finanziario.
- 2) Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica e redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuto nel piano economico finanziario:
 - a) Gli specifici indicatori della redditività sono:
 - i. Tasso interno rendimento progetto (TIR progetto)
 - ii. Valore attuale netto progetto (VAN progetto)
 - b) Lo specifico indicatore della sostenibilità finanziaria è il Debit Service Cover Ratio (DSCR)

ART 16 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1) Le parti convengono di procedere a una revisione del piano economico finanziario qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, allorquando la/le variazione/i degli indicatori di equilibrio sono determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione, qualora dette alterazioni determinino una variazione percentuale del TIR di progetto superiore al 10% del suo valore, quale risultante nel caso base del Piano Economico Finanziario.

Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

 1. gli eventi di forza maggiore di cui all'articolo 13;
 2. l'entrata in vigore di norme legislative e/o regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dei servizi;
 3. le varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino un'alterazione del piano economico finanziario;
 4. i periodi di sospensione di cui all' articolo 14 ovvero una modifica della durata della concessione disposta unilateralmente dal Concedente in riduzione rispetto alla durata contrattualmente convenuta;
 5. gli eventuali lavori/servizi opzionali o a richiesta, complementari, eventualmente

- richiesti dal Concedente;
6. il mutamento del regime fiscale e del prezzo di vendita del materiale vetroso determinato da successivo accordo ANCI/CONAI.
 7. Il peggioramento della fascia qualitativa del rottame al di sotto dell'attuale fascia B COREVE e/o con percentuale di frazione fine superiore al 14%, non dipendente e neppure causato dall'operato del Concessionario, ma conseguente agli effetti dell'attuazione di altri sistemi di raccolta anche parziali (ad es. porta a porta).
 8. Il mutamento delle condizioni di allocazione del rottame di vetro a riciclo a seguito di variazioni nelle forme di avvio al riciclo determinate da decisioni assunte dall'industria vetraria, e pertanto non rientranti nel rischio operativo del Concessionario, qualora tali sopravvenute decisioni siano in grado di determinare una contrazione dei ricavi da conferimento, tali da alterare il TIR di progetto in misura superiore a quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo.
- 2) Nel caso in cui le variazioni apportate alle attività della concessione, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del piano economico finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
 - 3) Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione scritta al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
 - a) Piano economico finanziario in disequilibrio;
 - b) Piano economico finanziario che riproduce la proposta di revisione;
 - c) Relazione esplicativa al piano economico finanziario revisionato che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
 - d) Relazione dimostrativa dell'evento non imputabile al Concessionario e dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
 - e) Proposta di atto aggiuntivo per il recepimento in convenzione di quanto previsto nel piano economico finanziario revisionato.
 - 8) La revisione del piano economico finanziario per il ripristino delle condizioni di equilibrio è finalizzato a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. La revisione delle condizioni economiche è richiesta dalla Parte che si ritiene danneggiata dalla variazione degli indicatori di cui sopra e, in particolare del TIR di progetto, al di là della percentuale sopra indicata.
 - 9) Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del piano economico finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 27 della presente convenzione.

SEZIONE VII - CORRISPETTIVI

ART 17 CORRISPETTIVI

17.1 corrispettivi e termini di pagamento

- 1) Per le obbligazioni assunte con la presente convenzione, al Concessionario viene

attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente e funzionalmente il servizio realizzato per l'intera durata della gestione di cui all'articolo 6, ricevendo un corrispettivo mensile costituito da:

- a) il corrispettivo di disponibilità riferito ai servizi oggetto della concessione;
 1. b) il corrispettivo per i servizi accessori alla disponibilità, opzionali o richiesti dal Concedente;
 - c) il diritto di incassare gli introiti della vendita del materiale, di proprietà del Concedente, che sarà raccolto in forza della delega che il Concedente stesso si è impegnato a conferirgli.
- 3) I corrispettivi verranno corrisposti posticipatamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica di cui all'articolo 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al periodo di riferimento secondo le modalità stabilite ai successivi articoli. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato dal Concessionario ai sensi del successivo articolo 19.
- 4) La prima rata del corrispettivo di disponibilità e per i servizi accessori sarà liquidata alla scadenza del primo mese successivo alla data di inizio della fornitura dei rispettivi servizi oggetto della concessione.
- 5) Nel caso di ritardo da parte del Concedente, nella corresponsione dei corrispettivi saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. 231/2002 e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale.
- 6) Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute, a seguito della quale il responsabile del procedimento autorizzerà l'immediata emissione della fattura da parte del Concessionario. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il responsabile del procedimento.

Corrispettivo di disponibilità

- 1) A fronte dell'effettiva disponibilità del servizio definita sulla base degli standard tecnico funzionali stabiliti nel capitolato di gestione tecnica e funzionale, il Concedente corrisponderà al Concessionario, entro i termini previsti dal presente articolo 17, un corrispettivo mensile di disponibilità pari complessivamente ad euro al netto dell'IVA applicabile nella misura di legge.
- 2) Il corrispettivo di disponibilità, espresso a valori dell'anno 2018, sarà adeguato, a decorrere dal secondo anno di vigenza della concessione, in misura pari al 100% della variazione accertata su base annua intervenuta nei precedenti dodici mesi, dell'indice ISTAT – FOI . L'adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per ciascun anno intero.
- 3) Il Concedente si impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della presente convenzione le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al corrispettivo di disponibilità.

Meccanismo di rettifica del corrispettivo di disponibilità

- a) Il corrispettivo di disponibilità sarà oggetto di rettifica qualora la prestazione resa si discosti dal livello obiettivo di cui al documento contenente le specifiche del servizio e della gestione. Qualora risultasse un livello di performance, per ciascun indicatore, inferiore agli standard prestazionali contenuti nei documenti di cui sopra si applicherà una riduzione automatica del relativo corrispettivo per la quota di disponibilità non resa così come indicato nel capitolato di gestione tecnica e funzionale.

Corrispettivo per servizi opzionali e/o a richiesta, accessori alla disponibilità

- 2 A decorrere dalla data di erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 12, comma 2, lettera e) e a titolo di remunerazione solo per gli stessi, il Concedente corrisponderà al Concessionario un corrispettivo mensile al netto dell'IVA di legge, come espressamente concordato tra le Parti.
- 3 Il corrispettivo è dato dalla somma dei pagamenti da effettuarsi in relazione al singolo servizio erogato secondo gli importi che saranno convenuti, sempre che siano rispettati dal Concessionario gli standard prestazionali indicati nel capitolato di gestione tecnica e funzionale allegato:
- 4 Il mancato raggiungimento del livello obiettivo/degli standard prestazionali stabilito nel capitolato di gestione tecnica e funzionale comporterà l'applicazione di penali stabilite nell'allegato progetto di gestione, con la procedura di cui oltre al presente articolo
- 5 I corrispettivi per servizi accessori alla disponibilità, espressi a valori dell'anno in cui saranno erogati, saranno adeguati, a far data dal secondo anno della loro erogazione in ragione della variazione, accertata su base annua intervenuta nei precedenti dodici mesi, dell'indice ISTAT – FOI. L'adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per ciascun anno intero.

Procedura di applicazione delle penali

- 1) Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento degli standard prestazionali stabiliti dal capitolato di gestione, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della penale.
- 2) Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dai relativi corrispettivi di disponibilità/e/o per servizi opzionali, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 20 della presente convenzione.
- 3) Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 3 giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà, in ogni caso, all'irrogazione della penale.
- 4) Qualora, a seguito dell'inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nel capitolato di gestione sarà maggiorata di una percentuale pari al 5% a titolo di indennizzo del disagio

causato, fermo restando il rimborso degli oneri sostenuti dal Concedente per l'intervento sostitutivo.

- 5) Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo articolo 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 1, comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% del corrispettivo di disponibilità, al netto dell'IVA.

ART 18 TARIFFE ULTERIORI SERVIZI A RICHIESTA

Per l'esecuzione di eventuali servizi a richiesta, non previsti dal presente contratto, divenuti necessari al fine di assicurare una ottimale erogazione del servizio pubblico, le parti negozieranno modalità e corrispettivi per tali servizi nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 165 del decreto legislativo 50/2016.

ART 19 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario/postale di seguito indicato e dedicato anche in via non esclusiva alla presente convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:
 - a) conto corrente bancario/postale identificato dal codice IBAN
 acceso presso
 - b) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

 ;
- 3) Ciascun bonifico deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e nella specie
- 4) Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente sopra menzionato nonché delle generalità delle persone delegate ad operarvi.
- 5) Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensi del successivo articolo 22.
- 6) Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata

comunicazione al Concedente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente.

- 7) Il Concessionario inoltre si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori e i sub contraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente, qualora detti appaltatori e/o sub contraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010.
- 8) Il Concedente verificherà che negli eventuali contratti di appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
- 9) Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VIII – ASSICURAZIONI E CAUZIONI

ART 20 CAUZIONI

- 1) A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione delle attività oggetto della concessione, il Concessionario presta contestualmente alla stipula della presente convenzione e con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva rilasciata dapari al 10% del corrispettivo previsto dal piano economico finanziario del primo anno, ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del decreto sopra richiamato.

Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, a seguito di rinnovi annuali, dovrà avere validità per l'intera durata della concessione.

Il mancato rinnovo della concessione costituisce grave inadempimento contrattuale.

- 2) Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni, ove previste dal D.Lgs. 50/2016 o comunque richieste ai sensi di legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

ART 21 POLIZZE ASSICURATIVE

- 1) Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dall'Articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016:
 - a) polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dal Concedente ad impianti od opere, nel corso dell'esecuzione dei servizi, per una somma pari al 100% dell'importo del contratto;
- 2) La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni eseguite da parte del Concessionario;
- 3) Il Concessionario si impegna, altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a

copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente convenzione, per un massimale minimo di europer sinistro ed europer persona e per danni a cose, per tutta la durata della concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT FOI. Tali polizze dovranno includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengono durante l'erogazione dei servizi;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a) che possano occorrere al Concedente o a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della concessione.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di coperture presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente:

- a) almeno 10giorni prima della data prevista per l'avvio del servizio copia della polizza di cui al precedente comma 1, unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- 2) Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
- 3) Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni e dei pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, nonché di chiunque egli si avvalga, sia per l'erogazione dei servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

SEZIONE IX - VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1) Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che AMIU potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto per una sola delle cause di seguito elencate:
 - a) Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo nei confronti del concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o apertura di un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 - b) Sentenza di condanna passata in giudicato per ognuno dei reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. a carico del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui al comma 3 del suddetto articolo 80 del decreto legislativo 50/2106 e s.m.i.;
 - c) Mancato rispetto della normativa antimafia e, in particolare, dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti all'esecuzione del presente contratto, prescritto dalla legge 136/2010;

- 2) A tal fine il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 10 giorni dal verificarsi di una di tali situazioni, per iscritto, tramite PEC al seguente ufficioindirizzo di posta elettronica l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
- 3) Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, fatta salva ogni azione di danno che il Concedente vorrà intraprendere nei confronti del Concessionario.

ART 23 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il Concedente qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficioindirizzo di posta elettronicadel Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
- 2) La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 7;
 - b) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dalla convenzione, secondo quanto disposto dall'articolo 17, punto 5 del presente contratto;
 - c) gravi violazioni del capitolato di gestione che comportano l'applicazione di penali per la mancata erogazione dei servizi secondo quanto previsto dall'articolo 17;
 - d) la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 20 e 21;
 - e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - f) gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

ART 24 SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

Qualora si verificano le condizioni di risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, gli eventuali finanziatori, ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 50/2016, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.

Qualora, entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente di cui al precedente comma 1, i finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della convenzione per i 90 giorni successivi fermo restando che, ove tale termine decorra senza che il soggetto subentrante sia stato designato, la convenzione si intenderà risolta di diritto.

Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai finanziatori a condizione che

- g) la società abbia i requisiti soggettivi tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla documentazione di gara, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- h) la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la

risoluzione entro i 90 giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Salvo quanto disposto dall'articolo 176 del decreto legislativo 50/2016, le Parti si impegnano sin d'ora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

- i) Qualora i finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 1, o qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, si procederà alla risoluzione della presente convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi.

ART 25 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

- 1) Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto, tramite PEC al seguente ufficio, indirizzo di posta elettronica
- 2) Qualora intervenga la risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
 - a) il valore dei servizi realizzati conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal certificato di verifica di conformità con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
 - b) Le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della convenzione per grave inadempimento del Concedente. Con riferimento al contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
 - c) Un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dei servizi ancora da eseguire valutata sulla base del piano economico finanziario.
 - d) il Concedente dovrà, inoltre, mantenere a favore del Concessionario e fino al termine contrattualmente previsto della concessione, la delega per i rapporti con il consorzio di filiera del vetro per la vendita dei rottami di vetro raccolti in qualsiasi forma nel Comune di Genova.
- 3) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente ed il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
- 4) Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2, saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 5) Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 giorni

successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.

ART 26 REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficioindirizzo di posta elettronicadel Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.
- 2) In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, gli indennizzi nelle forme già indicate al precedente articolo 25, comma 2, lettere a), b), c) e d):
- 3) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente, in contraddittorio col Concessionario e all'eventuale presenza del direttore dell'esecuzione, redigerà apposito verbale di consegna entro i 10 giorni successivi alla ricezione, da parte del Concessionario, del provvedimento di revoca della concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
- 4) Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2, saranno destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 5) Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.
- 6) L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 176, comma 6, del decreto legislativo 50/2016, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

ART 27 RECESSO

- 1) Qualora entro un periodo di 60 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del piano economico finanziario, il Concessionario, ovvero il Concedente potranno recedere dalla convenzione.
- 2) In caso di recesso dalla concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla convenzione al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:
 - a) il valore dei servizi erogati con esito positivo;
 - b) i corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
 - c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione progettuale approvataIn caso di recesso anticipato prima del termine di servizio (12 anni) il Concedente garantirà, a titolo di indennizzo parziale, il permanere della delega di cui sopra – per tutto il rottame di vetro raccolto in qualsiasi forma nel Comune di Genova – in capo al Concessionario fino al termine originale del servizio, vale a dire fino alla fine del dodicesimo anno.
- 3) Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2, sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei

finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

- 4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente convenzione.
- 5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire il servizio alle medesime modalità e condizioni della presente convenzione fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ART 28 SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) Alla scadenza della concessione, le attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
- 2) Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

ART 29 EFFICACIA

- 1) La presente convenzione assume efficacia dal verbale di avvio dell'esecuzione sottoscritto in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e il concessionario.

ART 30 COMUNICAZIONI

- 1) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Concedente
 - b) per il Concessionario

ART 31 FORO COMPETENTE

Ogni controversi tra le Parti, relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione e revisione della presente concessione, che non si sia potuto definire in via bonaria, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente per legge con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ART 32 MODALITÀ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra le Parti in fase esecutiva della presente convenzione, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute ed in relazione all'applicazione delle clausole contrattuali, troverà applicazione l'articolo 206 del decreto legislativo 50/2016.

ART 33 RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dai relativi allegati, le Parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile applicabili al caso di specie.

ART 34 SPESE

Le spese del presente contratto, ivi compresi gli oneri della procedura di gara e quelli fiscali, sono

a carico del Concessionario, ad eccezione dell'IVA, che rimane a carico dell'AMIU, concedente.

ART.35 CLAUSOLA DI COLLABORAZIONE

Le Parti si impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione del presente contratto che, nel comune interesse e vantaggio, consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione del servizio.

ART. 36 ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI AMIU GENOVA SPA

Il Concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare il "codice etico" di AMIU Genova nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it, alla data di stipula del presente contratto.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento 1: Disciplinare di gestione dei servizi

Documento 2: Piano economico finanziario della concessione

Documento 3: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 50/2016

Documento 4: Offerta del Concessionario

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Alterazione dell'equilibrio economico finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della concessione che dia luogo a:

- i. con riferimento al parametro DSCR variazione di almeno ...% rispetto al parametro valore rilevato nel piano economico finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- ii. con riferimento al parametro LLCR variazione di almeno ...% rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- iii. con riferimento al TIR di progetto, variazione di almeno ...% rispetto al valore rilevato nel "Caso Base di PEF" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- iv. con riferimento al parametro TIR dell'azionista, variazione di almeno ...% rispetto al valore rilevato nel piano economico finanziario corrente alla

data dell'evento o circostanza.

Attività primaria indica il servizio “core” di pubblica utilità.

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla prestazione dei servizi qualunque sia l'autorità, l'Ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile.

Bando di gara indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..

Capitolato di gestione indica l'allegato Alla presente convenzione, costituito dal capitolato di gestione tecnica e funzionale dei servizi in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione.

Caso Base di PEF indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario, aggiornato nei tempi e secondo le modalità previste dal contratto di finanziamento, elaborate sulla base dei presupposti di volta in volta applicabili ai sensi del contratto di finanziamento.

Codice indica il Decreto Legislativo 50/2016, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Concedente indica il soggetto per conto del quale sono erogati i servizi

Concessionario indica l'aggiudicatario della concessione.

Convenzione indica la presente convenzione, inclusiva dei documenti contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito del rapporto concessorio.

Corrispettivi indica complessivamente i corrispettivi da riconoscere al Concessionario in conto gestione, costituiti dal corrispettivo di disponibilità e (eventualmente) dal corrispettivo per i servizi accessori alla disponibilità, ai sensi dell'articolo 17 della presente convenzione.

Corrispettivo di disponibilità indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali del servizio ai sensi dell'articolo 17 della presente convenzione e del capitolato di gestione tecnica e funzionale.

Corrispettivo per i servizi accessori alla disponibilità (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per la fornitura dei servizi diversi da quelli “core”, ai sensi dell'articolo 17 della presente convenzione e del capitolato di gestione tecnica e funzionale.

Direttore dell'esecuzione indica il soggetto incaricato dal Concedente, d'intesa col Concessionario per lo svolgimento delle attività di direzione dei servizi affinché i servizi siano

eseguiti a regola d'arte, in conformità alla presente convenzione.

Disponibilità del servizio indica la gestione funzionale del servizio nel rispetto degli standard tecnico funzionali e degli indicatori di performance stabiliti nel capitolato di gestione tecnica e funzionale.

Documentazione di gara indica, congiuntamente, i documenti relativi alla gara e così denominati (bando di gara, disciplinare di gara, lettera d'invito ecc.)

Documenti contrattuali indica i documenti elencati all'allegato I della presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale

DSCR (Debt Service Cover Ratio) indica il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile nei 6/12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo e il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal piano economico finanziario per il medesimo periodo di 6/12 mesi.

Equilibrio Economico Finanziario indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, lettera fff) ed articolo 165 del decreto legislativo 50/2016, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del piano economico finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente convenzione e rappresentato dai valori degli indicatori di equilibrio esposti nel piano economico finanziario.

Errore od omissione di progettazione indica l'errata o inadeguata valutazione, da parte del Concessionario, dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali

Finanziatori indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il contratto di finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della società di progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 50/2016, ai fini della realizzazione dell'opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

Forza maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto o imprevedibile che la Parte che lo invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio della ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono causa di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- 1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l'affidatario dei lavori o servizi oggetto della presente convenzione;
- 2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- 3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- 4) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità,

- accumuli di neve o ghiaccio;
- 5) epidemie e contagi;
 - 6) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della presente convenzione;
 - 7) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
 - 8) ritrovamenti di reperti archeologici;
 - 9) atti o fatti posti in essere da terzi;

Indicatori di equilibrio indica il DSCR, LLCR, e il TIR (Tasso interno di rendimento) di progetto, VAN (Valore attuale netto) di progetto, VAN (Valore attuale netto) dell'azionista e TIR (tasso interno di rendimento) dell'azionista rappresentativi dell'equilibrio economico finanziario della concessione;

Indicatore di performance è detto anche indicatore chiave di prestazione. E' l'indicatore, riportato nel capitolato di gestione tecnica e funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'opera.

LLCR (Long Life Cover Ratio) indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante dal Piano economico finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento e la somma degli importi erogati e non rimborsati dal finanziamento alla stessa data di calcolo.

Livello minimo dell'indicatore di performance è specificato nel capitolato di gestione tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale.

Offerta indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla documentazione di gara, sulla base della quale è stata aggiudicata la presente concessione.

Piano Economico Finanziario indica l'elaborato contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi per l'arco temporale di durata della concessione, asseverato daallegato alla convenzione sub "...", comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

Regolamento indica il regolamento di attuazione del decreto legislativo 163/06, di cui al DPR 207/2010, applicabile nella sola parte ancora vigente al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

Responsabile del procedimento indica il responsabile unico del procedimento nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del relativo regolamento di attuazione.

Responsabile della gestione indica il direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal responsabile del procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità ai documenti contrattuali.

Responsabile per la sicurezza indica il soggetto individuato dal Concedente, d'intesa col Concessionario, incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al decreto legislativo 81/2008, nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente convenzione.

Servizi indica, congiuntamente, i servizi accessori alla disponibilità di supporto all'attività primaria correlata all'opera oggetto della convenzione, così come meglio specificati nel capitolato di gestione, i servizi a tariffa e i servizi commerciali.

TIR (Tasso interno di rendimento) del progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al progetto, così come individuato nel piano economico finanziario.

Valore contrattuale annuo dei servizi indica il valore annuale associato a ciascun servizio

VAN (Valore Attuale Netto) di progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della concessione.

VAN (Valore attuale Netto) degli azionisti indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della concessione.

Variante/i indica la variante/i al progetto e/o in corso di esecuzione del contratto e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.5 della presente convenzione.